



Il Ministro dell'istruzione e del merito

Adozione del modello di diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità

- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, e, in particolare, l’articolo 21, comma 3, così come novellato dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante “*Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, riguardante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, concernente “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, riguardante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”, e, in particolare, il *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione*, di cui all’Allegato A al suddetto decreto;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante “*Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione*”;
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, riguardante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, concernente “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, riguardante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 e il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196;
- VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea n. 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l’apprendimento permanente;
- VISTA la Raccomandazione (UE) del Consiglio dell’Unione europea, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01);
- VISTO il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue del Consiglio d’Europa;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente a oggetto il “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, avente a oggetto il “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, che adotta il “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, recante “*Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89*”;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2024, n. 222, avente a oggetto il “*Regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89*”;



Il Ministro dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 ottobre 2010, n. 211, che adotta il *“Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, 24 maggio 2018, n. 92, avente a oggetto il *“Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, recante *“Linee guida, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 agosto 2019, n. 766, che adotta le *“Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774 recante *«Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n.145»*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, di adozione dei modelli del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e del *curriculum* dello studente;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 30 gennaio 2024, n. 14 recante *“Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze”*;
- VISTA la direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2010, n. 57, recante *“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”*;
- VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, recante *“Adozione delle Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti tecnici a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 gennaio 2026, n. 2 - preceduto dal parere favorevole del Garante della protezione dei dati personali, espresso con provvedimento n. 747 del 18 dicembre 2025 - di adozione del *modello di curriculum della studentessa e dello studente*,



Il Ministro dell'istruzione e del merito

RAVVISATA la necessità di rivedere il modello del diploma finale in applicazione delle norme summenzionate;

DECRETA

Articolo 1

(Adozione del modello di diploma finale)

1. È adottato il modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità, che attesta l'indirizzo del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto, anche in relazione alle esigenze connesse alla circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.
2. Il modello del diploma finale è riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Applicazione e implementazione del modello)

1. Il modello di cui al presente decreto è rilasciato a partire dall'anno scolastico 2025/2026.

Articolo 3

(Entrata in vigore, efficacia, disapplicazioni e neutralità finanziaria)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito. A decorrere dalla suddetta data non saranno più applicabili le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, riguardanti il modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità.
2. Gli uffici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara